

ACCORDO DI COOPERAZIONE

ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., con sede in via Raffaele Rubattino 54 - 20134 Milano, codice fiscale e P. IVA 05058230961 (di seguito denominata "**RSE**"), qui rappresentata dall'Amministratore Delegato, Prof. Franco Cotana, PEC: rse.scv@legalmail.it

E

Invimit Sgr S.p.A., con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, C.F. e P.IVA n. 12441721003, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito denominata "**Invimit**" o la "**SGR**"), in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Stefano Scalera, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2024, domiciliato ai presenti fini presso la sede della società

RSE e Invimit sono di seguito definite, singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**"

premessato che:

- RSE, una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito "**Ricerca di Sistema**" o "**RdS**") e da altre fonti di finanziamento pubbliche destinate a finalità di ricerca scientifica nell'interesse collettivo;
- RSE, nell'ambito dei finanziamenti pubblici di cui è beneficiaria, svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio della collettività con ampia diffusione dei risultati;

- Invimit è una società di gestione del risparmio costituita e interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 33 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che opera quale società di gestione collettiva del risparmio. La SGR a norma dell'art. 4 del proprio statuto – approvato con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 19 marzo 2013 – ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimenti di propria o altra istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa;
- a norma del secondo comma dell'art. 4 dello Statuto, la SGR può altresì svolgere ogni attività, consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliare, che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali:
 - a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;
 - b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati e di informazione economiche e finanziarie;
 - c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;
 - d) l'attività di consulenza in materia immobiliare
- RSE, coerentemente con la propria mission, è interessata alle attività che Invimit svolge quale gestore di fondi comuni di investimento immobiliari alternativi riservati, per cui intende collaborare con la SGR al fine di promuovere sinergie tra le Parti, condividere conoscenze ed esperienze, e sviluppare progetti congiunti per favorire l'implementazione di soluzioni innovative
- le Parti, pur operando in ambiti distinti, condividono infatti finalità di interesse pubblico e riconoscono la complementarità delle rispettive competenze, in particolare con riferimento ai temi della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica, dell'efficientamento energetico e della valorizzazione del patrimonio pubblico;

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 e sue successive modifiche prevede che le amministrazioni possano sempre legittimamente concludere tra loro accordi volti a costituire e disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 (il “**Codice**”) legittima la cooperazione tra stazioni appaltanti ed enti concedenti finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse comune, stabilendo che tale cooperazione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice medesimo a condizione che: (a) l’accordo sia concluso tra stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze tra loro diverse; (b) l’accordo garantisca una concreta ed effettiva partecipazione delle parti tutte allo svolgimento di compiti e attività funzionali rispetto alla dedotta attività di interesse comune, senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; (c) l’accordo determini una convergenza sinergica su attività di interesse comune ancorché ci sia una diversità della finalità perseguita da ciascuna amministrazione e purché non sia teso a realizzare la missione di una sola delle parti; (d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- le Parti ravvisano pertanto l’opportunità di instaurare una collaborazione istituzionale stabile, fondata sulla messa a fattor comune delle rispettive conoscenze, esperienze e capacità operative, al fine di sviluppare iniziative congiunte in ambiti di reciproco interesse;
- RSE è stazione appaltante qualificata al livello L3 e SF2 di cui all’Allegato II.4 del Codice;
- Invimit è stazione appaltante qualificata al livello L1 e SF1 del Codice;
- le Parti possiedono le strutture, il know-how, i mezzi tecnici e scientifici, consolidate conoscenze e competenze nei settori di loro competenza per realizzare la collaborazione oggetto del presente accordo;
- le Parti, valutati i rispettivi interessi in rapporto alle proprie finalità istituzionali, ritengono che esista una effettiva convergenza sinergica su attività di interesse comune, sicché intendono dotarsi di uno strumento, collaborativo e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, attraverso lo scambio e la mutualizzazione delle rispettive conoscenze e competenze;

- in particolare, Invimit e RSE – valutata la sussistenza dei presupposti di legge – hanno manifestato la disponibilità alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 4, del Codice per delineare un quadro generale di cooperazione, rinviando a successivi accordi attuativi la definizione puntuale delle attività da realizzare, delle modalità operative e degli eventuali profili economici;

tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse, intendono disciplinare, con il presente Accordo i termini e le modalità con le quali Invimit e RSE potranno fornirsi reciproco supporto e svolgere le attività meglio indicate nel prosieguo tese a realizzare le rispettive missioni, convenendo quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione (l’**“Accordo”**).

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Con il presente Accordo le Parti disciplinano una collaborazione istituzionale di carattere generale, volta allo sviluppo di iniziative congiunte nei rispettivi ambiti di competenza, in coerenza con le finalità istituzionali e gli statuti delle medesime.
2. La cooperazione si fonda sulla condivisione di obiettivi di interesse pubblico e si realizza attraverso la messa a disposizione reciproca di competenze, conoscenze e capacità operative, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, escludendo che una Parte possa configurarsi come mero prestatore di servizi nei confronti dell’altra.
3. In tale contesto, le Parti intendono collaborare, in via esemplificativa e non esaustiva, nello sviluppo di attività concernenti la sostenibilità e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, l’innovazione tecnologica, la realizzazione di studi e analisi, nonché la progettazione e l’attuazione di iniziative volte alla valorizzazione degli asset pubblici.

4. Le Parti riconoscono e dichiarano che le attività oggetto del presente Accordo e dei successivi Accordi Attuativi (vedi *infra*):

- perseguono obiettivi di interesse generale comune, consistenti tra l'altro nella corretta conservazione, gestione efficiente e valorizzazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico;
- sono svolte nell'ambito di una cooperazione reciproca tra le Parti, ciascuna delle quali partecipa attivamente allo svolgimento delle attività secondo le proprie competenze e a proprie spese;
- non sono finalizzate allo svolgimento di attività di natura commerciale, né alla realizzazione della missione esclusiva di una sola delle Parti;
- non danno luogo ad alcun rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive;
- si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del Codice.

Articolo 3 – Attuazione della cooperazione

1. Le Parti convengono che le attività oggetto del presente Accordo, saranno definite e disciplinate, di volta in volta, mediante specifici accordi attuativi, che costituiranno parte integrante del quadro di cooperazione delineato nel presente atto (gli “**Accordi Attuativi**”).

2. Tali Accordi Attuativi individueranno, in relazione alle singole iniziative, gli obiettivi, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, gli eventuali *asset* rilevanti, le risorse impiegate, i tempi di realizzazione e ogni altro elemento utile ai fini della concreta attuazione della collaborazione, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne delle Parti.

3. Gli Accordi Attuativi potranno altresì disciplinare eventuali profili economici connessi allo svolgimento delle attività, nei limiti del ristoro dei costi sostenuti, fermo restando il carattere non sinallagmatico della cooperazione.

4. I medesimi Accordi Attuativi, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo, saranno, inoltre, corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente il dettaglio delle

attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, i termini delle obbligazioni assunte da ciascuna delle Parti e la ripartizione degli oneri economici.

5. Gli Accordi Attuativi potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente Art. 2 o su altre tematiche proposte dal Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 5 e saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Ferma restando la declinazione concreta nell'ambito degli Accordi Attuativi dei compiti rimessi a ciascuna Parte, la collaborazione tra le Parti si realizza attraverso forme di coordinamento e cooperazione tra le rispettive strutture, mediante lo scambio di informazioni, la condivisione di dati e conoscenze, nonché lo sviluppo congiunto di iniziative progettuali.

2. Ciascuna Parte mantiene la propria autonomia organizzativa, amministrativa e decisionale e opera nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, restando libera di intraprendere analoghe iniziative con altri soggetti.

Articolo 5 – Tavolo di Coordinamento

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti possono istituire un tavolo di coordinamento con funzioni di indirizzo, monitoraggio, raccordo e impulso delle iniziative congiunte (il “**Tavolo**”).

2. Il Tavolo costituisce la sede di confronto tra le Parti per l'individuazione delle attività da sviluppare e per la definizione degli Accordi Attuativi. Esso sarà costituito da rappresentanti individuati in numero uguale da ciascuna Parte e da trasmettersi all'altra con successiva comunicazione.

3. Il Tavolo potrà inoltre proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti. Il Tavolo potrà altresì valutare e proporre a ciascuna Parte eventuali modifiche del presente Accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Articolo 6 – Oneri economici

1. Il presente Accordo non comporta, di per sé, oneri economici a carico delle Parti.
2. Eventuali costi connessi allo svolgimento delle attività oggetto degli Accordi Attuativi saranno disciplinati nei medesimi. Nel rispetto del principio di equilibrio economico-finanziario, potrà essere previsto il riconoscimento di meri ristori delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate in favore della Parte che abbia sopportato un impegno economico oltremodo gravoso rispetto all'altra Parte.

Articolo 7 – Durata e recesso

1. Il presente Accordo ha efficacia temporale di 3 anni (36 mesi) a partire dalla sua sottoscrizione, restando inteso che, alla sua scadenza, le Parti potranno procedere al rinnovo per un eguale periodo di tempo. Resta inteso che il presente Accordo non potrà essere rinnovato tacitamente.
2. In prossimità della scadenza di cui al precedente comma, le Parti valuteranno la prosecuzione della collaborazione, mediante sottoscrizione di apposito atto scritto.
3. Ciascuna Parte potrà recedere liberamente e senza oneri economici dall'Accordo, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, con preavviso di almeno trenta (30) giorni.
4. Gli Accordi Attuativi, ove stipulati durante la vigenza dell'Accordo, proseguiranno per tutto il tempo definito dalle Parti negli Accordi medesimi a prescindere dalla durata del presente Accordo.

Articolo 8 – Proprietà, pubblicazione e utilizzazione dei risultati

1. I risultati conseguiti nell'ambito delle attività e dei progetti oggetto degli specifici Accordi Attuativi (i “**Risultati**”) saranno disciplinati, caso per caso, nei medesimi avuto riguardo alla natura delle attività svolte, alle modalità di partecipazione delle Parti e alle eventuali fonti di finanziamento.
2. In assenza di diversa previsione contenuta nei singoli Accordi Attuativi, i risultati delle attività si intendono in regime di contitolarità tra le Parti. Ciascuna Parte potrà utilizzarli

esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché della normativa vigente applicabile alle società a controllo pubblico e dei rispettivi atti istitutivi e regolamentari.

3. Resta fermo che RSE, in ragione della propria natura e delle modalità di finanziamento delle attività di ricerca di cui è affidataria, potrà essere soggetta a obblighi di divulgazione e disseminazione dei risultati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dagli atti di finanziamento. In tali casi, Invimit prende atto ed accetta che RSE, per le motivazioni poc'anzi espresse, è obbligata alla divulgazione e disseminazione dei Risultati dei progetti di ricerca da questa finanziati con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.

4. In ogni caso, la divulgazione e diffusione dei Risultati non potrà pregiudicare:

- la tutela delle informazioni riservate delle Parti;
- la possibilità di valorizzazione, anche economica, dei Risultati ove compatibili con la natura delle attività e con le fonti di finanziamento;
- eventuali diritti di proprietà intellettuale o industriale suscettibili di protezione, ove compatibili con la natura delle attività e con le fonti di finanziamento.

5. Le Parti si impegnano a effettuare, ove possibile, congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dalle attività oggetto degli Accordi Attuativi. In mancanza di accordo, ciascuna Parte potrà procedere autonomamente alla pubblicazione, previa informativa all'altra Parte, nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

6. Resta in ogni caso ferma la titolarità esclusiva di ciascuna Parte sulle conoscenze, informazioni e diritti di proprietà intellettuale e industriale già detenuti anteriormente alla stipula del presente Accordo, nonché su quelli sviluppati autonomamente e al di fuori dell'ambito delle attività oggetto degli Accordi Attuativi, anche se attinenti ai medesimi ambiti tematici.

7. In tutte le iniziative di pubblicazione e diffusione dei Risultati dovrà essere adeguatamente menzionata la collaborazione tra le Parti, secondo modalità previamente concordate.

Articolo 9 – Diritti di accesso alle conoscenze

1. Ciascuna Parte ha accesso, su richiesta e previa autorizzazione dell'altra Parte, alle informazioni e alle conoscenze tecniche preesistenti strettamente necessarie allo svolgimento delle attività oggetto degli Accordi Attuativi.
2. Tale accesso è concesso a titolo non esclusivo, gratuito, limitatamente alla durata e alle finalità degli Accordi Attuativi, e non comporta in alcun caso il diritto di sub-licenza né l'utilizzo per finalità diverse da quelle espressamente previste.
3. Resta in ogni caso escluso l'accesso alle informazioni qualificate come riservate o strategiche, nonché a quelle espressamente escluse dalle Parti negli Accordi Attuativi o in appositi allegati.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le Parti concordano che le Informazioni Riservate ¹, restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano per sé e per il proprio personale a:
 - far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto degli Accordi Attuativi;
 - non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
 - restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente accordo;
 - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto

(¹) da intendersi quali le informazioni finanziarie e societarie riguardanti la parte divulgante (incluse, tra l'altro, dati, informazioni, report relativi alla politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di performance della parte divulgante e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante, all'attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro) quand'anche non riportino espressamente la dicitura "riservato" o "confidenziale".

nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto degli Atti Esecutivi.

2. L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione, sia dopo lo scadere del termine del presente accordo e per ulteriori 2 (due) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

4. Le Parti si impegnano, altresì, a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la tracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 2 (due) anni successivi alla scadenza del termine di durata dell'Accordo.

5. Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla violazione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale violazione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell'ambito delle attività rese in esecuzione degli Accordi Attuativi, esclusivamente per i fini strettamente necessari all'espletamento delle stesse.

2. Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii per le finalità connesse all'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

3. Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria

competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”), dalla legge 30 giugno 2003, n. 196 e come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche; il trattamento avverrà ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Ciascuna Parte assume la qualifica di “Titolare autonomo” del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

5. Con il presente accordo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

6. Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando l’altra Parte da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.

Articolo 12 – Patti di integrità

1. Ciascuna parte dichiara di aver adottato, ciascuna nell’ambito della propria organizzazione, modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché strumenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in conformità alla normativa vigente.

2. Ciascuna Parte si impegna nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e degli eventuali Accordi Attuativi, ad operare nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e integrità, nonché a conformarsi alle disposizioni contenute nei rispettivi modelli organizzativi, codici etici e piani di prevenzione della corruzione, che dichiarano di conoscere e accettare.

3. Le Parti si impegnano altresì ad astenersi da comportamenti che possano integrare fattispecie di reato previste dal citato decreto legislativo n. 231/2001 o comunque in contrasto con la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

4. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale e i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo siano adeguatamente informati circa gli obblighi derivanti dal presente articolo e si impegnino al loro rispetto.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima l'altra Parte a risolvere il presente Accordo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 13 – Impegni assicurativi, sicurezza e ambiente

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù dal presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso. Gli aspetti operativi verranno definiti dai singoli Accordi Attuativi.

2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il datore di lavoro della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 14 – Utilizzo dell'intelligenza artificiale

1. Qualora nel corso delle attività oggetto del presente Accordo si preveda l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, così come definiti all'art. 3 comma 1, punto 1) del Regolamento UE (UE) 2024/1689, c.d. AI Act e dalle "Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation (EU) 2024/1689", le Parti si impegnano a utilizzare tali strumenti nel rispetto di quanto previsto dall'AI Act, dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, nonché di quanto stabilito dal Regolamento adottato da RSE per la Gestione Responsabile dell'Intelligenza Artificiale, che Invimit dichiara di aver letto e compreso.

2. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni chiare e trasparenti sull'utilizzo dell'IA e sarà responsabile per eventuali danni causati alla controparte dall'utilizzo non conforme e/o negligente dell'IA.

Articolo 15 – Legge applicabile e foro competente

1. Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-sede di Roma.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le attività oggetto del presente Accordo, le Parti assumono, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 17 – Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Articolo 18 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti concernenti il presente Accordo dovranno avvenire in forma scritta ed essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per Invimit: invimitsgrspa@pec.it;
- per RSE: rse.scv@legalmail.it – alberto.sogni@rse-web.it.

Invimit Sgr S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Scalera

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Prof. Franco Cotana